

DECRETO DC/92/19/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
L. BOCCITTO / FASTWEB XXX
(GU14/54869/2018)
Corecom Lazio

Il Commissario straordinario

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” (di seguito “*Regolamento sugli indennizzi*”), come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 maggio 2019, n. T00118, di nomina del Dott. Claudio Lecce quale Commissario straordinario del Comitato regionale delle comunicazioni (Co.re.com.);

VISTA l’istanza di L. BOCCITTO del 06/12/2018 acquisita con protocollo N. 0219945 del 06/12/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante descriveva i fatti di controversia come di seguito. Sosteneva che nonostante avesse saldato la morosità, la linea del cellulare restava sospesa dal 24.7.2018 e, a detta dell'operatore, il numero era perso. Richiedeva pertanto la riattivazione dell'utenza e lo storno dell'insoluto.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore nel merito precisava che l'utente, cliente Fastweb per un'utenza mobile, dopo la sottoscrizione del contratto, si rendeva morosa per euro 41,32 nonostante la regolare esecuzione del servizio. Nonostante numerosi solleciti al pagamento telefonici e via sms, l'utente non provvedeva a saldare la fattura. Conseguentemente, il 4.7.2018, provvedeva ad inviare una raccomandata contenente preavviso di risoluzione contrattuale con conseguente disattivazione definitiva. Poichè decorsi 14 giorni dal preavviso reso, l'utente perdurava nell'inadempimento, Fastweb risolveva il rapporto e cessava l'utenza. La somma insoluta era comunque dovuta a fronte dei servizi erogati.

3. Motivazione della decisione

Nonostante le scarse deduzioni dell'utente in merito ai fatti occorsi, la vicenda è parzialmente ricostruibile per effetto della memoria di controparte, che rileva di aver sospeso l'utente per morosità, nonostante i solleciti di pagamento inviati. L'utente pare confermare la circostanza posto che riferisce che nonostante avesse provveduto a saldare la morosità, il gestore non riattivava il servizio. L'operatore ha depositato la raccomandata inviata all'utente il 4 luglio 2018, con la quale la si intimava al saldo nei 15 giorni successivi, pena la risoluzione contrattuale. L'utente non ha replicato alcunchè in ordine a tale preavviso, dovendosi pertanto ritenere la circostanza come ammessa; nè ha fornito prova del pagamento effettuato in maniera tempestiva almeno entro il termine da ultimo concesso, al fine di evitare la disattivazione definitiva dell'utenza che oggi lamenta con la controversia. In considerazione quindi dell'accertamento di legittimità della condotta tenuta dal gestore in quanto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 5 del Regolamento di procedura, la domanda dell'utente non è accoglibile.

DECRETA

Articolo 1

La domanda della sig.ra L. Boccitto presentata nei confronti dell'operatore Fastweb XXX, è rigettata.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 03/07/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO